

[IMMOBILIAREUROPEA S.P.A.]

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

E SUCCESSIVE MODIFICHE

approvato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22-06-2022

ALLEGATI

Codice Etico

PREMESSA

Definizioni

Ai sensi e per gli effetti del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si intende per:

- **Modello o M.O.G.:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Codice Etico:** il documento allegato al Modello che recepisce l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei terzi portatori di interessi.
- **D.Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.
- **Destinatari:** gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società, i collaboratori esterni, fornitori ed i *partner* della Società a cui le disposizioni del Modello sono rivolte.
- **Enti:** le entità giuridiche destinatarie delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed aggiornate al mese di giugno 2021.
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001.
- **Società o Ente:** ImmobiliarEuropea S.p.a. (C.F. e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese 09708980157 – P.IVA 02294610924), con sede in Milano (MI), Via Torino n. 2 – CAP 20123.

La Società

La Società Immobiliare Europea S.p.a. ed il suo gruppo sono una realtà da tempo presente ed attiva sul mercato immobiliare nazionale, nello specifico segmento dello sviluppo, della costruzione e della valorizzazione di specifiche strutture immobiliari di prestigio con plurime destinazioni che vanno dal commerciale, all'abitativo, al direzionale, al ricettivo alberghiero e turistico.

In particolare, la Società, nel corso del tempo, ha sviluppato notevole esperienza, anche in partnership con importanti gruppi nazionali ed internazionali, operanti nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, nella realizzazione dei centri commerciali, costituenti nell'insieme importanti interventi immobiliari, di concept avanzato, nel predetto settore della grande distribuzione.

Tali interventi, caratterizzati da un alto valore aggiunto, coprono tutte le fasi operative, dagli studi di fattibilità, alle fasi progettuali, fino alle fasi realizzative, eseguite per il tramite di società controllate (società di progettazione e società di gestione operativa di cantiere, entrambe "in house").

La Società è infatti a capo di un gruppo di Imprese sulle quali, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, esercita l'attività di direzione e di coordinamento.

Tra gli obiettivi primari che la Società si prefigge vi è quello del continuo miglioramento, rispetto ai più alti standard qualitativi del settore, dei servizi e delle attività come sopra da essa forniti avvalendosi delle sinergie dell'intero gruppo societario.

In tale contesto, nell'anno 2020 è stata ottenuta dalla Società, unitamente alle sue controllate operative, la certificazione UNI EN ISO 9001.

Dati societari

Immobiliare Europea S.p.a., come già rilevato, è una società per azioni iscritta al numero REA MI - 1607427 e numero 09708980157 del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nella sezione ordinaria.

La Società ha un capitale sociale di Euro 51.102.000,00 e un numero di azioni pari a 100.200.000, ciascuna con un valore nominale pari a Euro 0,51.

Per lo svolgimento della propria attività, la Società impiega personale addetto pari a 26 unità, di cui n. 3 collaboratori e n. 23 dipendenti (valori medi rilevati nel 2021). I lavoratori dipendenti sono assegnati nella misura di n. 23 unità, alla sede della società sita in Milano, Via Torino n. 2.

La Società, oltre alla sede legale sita in Milano, Via Torino n. 2, ha una unità locale sita in Cagliari, Piazzetta Unione Sarda n. 26.

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050.

La Governance

La Società ha adottato il sistema di amministrazione monistico, secondo quanto previsto dagli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti del Codice Civile.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da nove membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'impresa, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Al vertice del Consiglio di Amministrazione vi è **il Presidente** cui è affidata la rappresentanza dell'impresa.

Il Presidente, nel caso specifico, riveste, inoltre, il ruolo di Amministratore Delegato.

Con verbale del C.d.A. del 29/07/2021, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato sono stati conferiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il conseguimento dello scopo sociale.

Il Presidente e Amministratore Delegato agisce con firma libera e disgiunta. Sono, in particolare, attribuiti al Presidente, tra gli altri, tutti i più ampi poteri e facoltà per:

- acquistare, vendere, permutare, conferire in società e/o enti costituiti o costituendi, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, sia registrati, sia non registrati e quindi tra l'altro diritti, crediti, aziende e/o rami d'azienda, merci, automezzi, natanti, aeromobili, determinandone il prezzo e pattuizioni, ottenendo e concedendo dilazioni di pagamento, rilasciando quietanze, costituendo garanzie reali sugli stessi o su altri cespiti sociali, con dichiarazioni di esonero dei pubblici uffici da ogni obbligo e responsabilità al riguardo;
- convenire e stipulare contratti di affitto e locazione (sia attivi che passivi) di immobili e di aziende, nonché di locazione finanziaria (*leasing*) mobiliare ed immobiliare, anche per durata eccedente il novennio, sottoscrivere ordini e contratti per scrittura privata o per atto pubblico, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare da responsabilità al riguardo i competenti conservatori dei pubblici registri;
- costituire garanzie reali su cespiti sociali a salvaguardia di obbligazioni della società e/o di terzi, prestare avalli e fidejussioni, sottoscrivere i relativi atti, accettare ipoteche attive a garanzia, stipulare gli atti connessi fissandone modalità e pattuizioni, consentire riduzioni, postergazioni e

cancellazioni di ipoteche anche senza incasso del controvalore esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità;

- sottoscrivere ordini e contratti di fornitura, di appalto, di somministrazione, di mandato di agenzia, di deposito, e quanti altri occorrenti od utili;
- assumere (e licenziare) personale, di ogni ordine e grado, operai, impiegati, dirigenti, fissandone attribuzioni, mansioni e retribuzioni;
- stipulare contratti di lavoro parasubordinato e/o a progetto;
- stipulare (e risolvere) contratti di consulenza;
- assumere (e dismettere) interessenze e partecipazioni in altre società, od enti, costituiti o costituendi;
- effettuare finanziamenti e/o versamenti in conto capitale e/o a fondo perduto a favore di società partecipate o assoggettate all'attività di direzione e coordinamento della società Immobiliare Europea S.p.a., nel rispetto delle norme di legge e/o di regolamento in materia;
- firmare la corrispondenza contabile e non, compiere indistintamente qualsiasi operazione attiva o passiva con l'istituto di emissione, con banche ed istituti di credito, sia nei limiti dei fidi utilizzabili nelle più varie forme, che oltre i fidi stessi, trarre ed accettare cambiali, girare effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto, ritirarne il corrispettivo, aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui fondi sociali anche allo scoperto, girarli e trasferirli; effettuare depositi e prelievi presso qualunque banca od istituto di credito;
- compiere in genere qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva, richiedere fidi, scoperti di conto ed agevolazioni e/o facilitazioni creditizie in genere;
- contrarre mutui e finanziamenti agevolati e non, con persone pubbliche o private, con i soci, con enti od istituti di credito e finanziari anche a breve, a medio ed a lungo termine, consentire iscrizioni di ipoteche e gravami in genere su beni mobili ed immobili della società in favore degli enti finanziatori, firmare le relative convenzioni ed ordini;
- comperare e vendere titoli pubblici e privati, costituirli in garanzia, compiere operazioni su conti correnti postali, effettuare riscossioni ed operazioni di qualsiasi tipo presso gli uffici doganali, postali, del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, l'istituto di emissione, l'ufficio I.V.A., gli uffici imposte, rilasciando quando occorra ampia e liberatoria quietanza e discarico;
- acconsentire alla cancellazione di ipoteche legali e/o convenzionali, con o senza realizzo dei corrispondenti crediti;
- richiedere agevolazioni fiscali e creditizie, formando e firmando le relative domande e fornendo le garanzie, reali e non, richieste dalle norme di legge in materia ovvero dagli enti e/o organismi eroganti;

- intervenire nei giudizi di fallimento, prendere parte a riunioni di creditori, insinuare i crediti della società, fare dichiarazioni della loro verità e realtà, discutere, accettare, firmare e rifiutare concordati, accordare ai falliti i benefici di legge;
- accordare more a pagamento, esigere riparti, assistere ad inventari;
- rappresentare la società di fronte ai terzi ed avanti a tutte le autorità statali e parastatali, regionali, provinciali, comunali, ecc., stare in giudizio sia attivo che passivo, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o speciale od amministrativa o finanziaria conferendo all'uopo le necessarie deleghe ad avvocati e procuratori e revocarle; promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo, instare per apposizione e rimozione di sigilli; promuovere sequestri e pignoramenti e revocarli; transigere qualsiasi contestazione, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, con rinuncia all'appello;
- stipulare convenzioni urbanistico / edilizie;
- richiedere permessi di costruire e comunque ogni provvedimento autorizzativo e/o concessorio per lo sfruttamento edificatorio delle proprietà sociali;
- ricevere e/o prestare garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi;
- stipulare (e risolvere) contratti assicurativi;
- assumere e conferire appalti e/o subappalti d'opera e/o di servizi e risolverli;
- sottoscrivere (e risolvere) contratti di fornitura, di somministrazione, di manutenzione di cespiti;
- rilasciare, entro i limiti dei poteri conferiti, procure speciali per singoli atti o gruppi di atti.

Il Consiglio di Amministrazione ha al proprio interno anche un **Vicepresidente** che, nello specifico, riveste anche il ruolo di Consigliere Delegato.

Con verbale del C.d.A. del 29/07/2021, al Vicepresidente e Consigliere Delegato, sono stati attribuiti i seguenti poteri e facoltà da esercitarsi con firma libera:

- assumere e/o conferire appalti e/o subappalti (e se del caso, risolverli) per l'edificazione, la ristrutturazione, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, sia strutturale che impiantistica, di immobili di qualsivoglia specie e destinazione nonché per la realizzazione di opere infrastrutturali, ivi compresi appalti di manutenzione dei cespiti, stabilendone e concordandone prezzi e corrispettivi oltre che termini e modalità di pagamento; offrire e/o ricevere ogni garanzia ritenuta utile od opportuna, stabilendo e concordando termini, patti, clausole e condizioni dei contratti medesimi (siano essi attivi che passivi);
- approvare stati avanzamento lavori, emettere certificati di pagamento;
- intervenire e procedere a collaudi di qualsivoglia tipo, firmandone i relativi verbali;
- redigere la contabilità dei lavori;
- assumere (e licenziare) personale di ogni ordine e grado (ad eccezione del personale dirigente,

per cui resta l'esclusiva competenza del presidente del consiglio di amministrazione) fissandone attribuzioni, mansioni e retribuzioni;

- stipulare (e risolvere) contratti di lavoro parasubordinato, occasionale ovvero a progetto, stabilendone oggetto, modalità di esecuzione, durata e corrispettivo;
- conferire (e risolvere) incarichi di consulenza libero-professionale, stabilendone patti, termini, condizioni e corrispettivi;
- sottoscrivere, in qualità di datore di lavoro, le certificazioni c.d. "CUD" e comunque le dichiarazioni e certificazioni previste per il datore di lavoro in ordine alle retribuzioni ed alle contribuzioni;
- stare in giudizio, sia quale parte attrice che quale parte convenuta, avanti a qualsivoglia autorità, anche in sede di giustizia ed anche in ambito giuslavoristico con facoltà di transigere e conciliare le relative controversie, curare l'esecuzione dei giudicati, nel contesto conferendo (e revocando) procure alle liti e nominando, se del caso, consulenti e periti;
- rappresentare la società avanti le organizzazioni del lavoro, i comitati, gli ispettorati sia locali che centrali;
- rappresentare la società avanti qualsiasi autorità giudiziaria, sia essa ordinaria che amministrativa o speciale sia come parte attrice che come convenuta, in qualsiasi grado di giudizio, sia in fase esecutiva, che in fase cautelare ovvero di merito, transigere e conciliare le relative controversie, curare l'esecuzione dei giudicati, conferendo (e revocando) procure alle liti e nominando consulenti e periti;
- acquistare, vendere, permutare, conferire in società e/o enti costituiti o costituendi, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, sia registrati, sia non registrati e quindi tra l'altro diritti, crediti, aziende e/o rami d'azienda, merci, automezzi, natanti, aeromobili, determinandone il prezzo e pattuizioni, ottenendo e concedendo dilazioni di pagamento, rilasciando quietanze, costituendo garanzie reali sugli stessi o su altri cespiti sociali, con dichiarazioni di esonero dei pubblici uffici da ogni obbligo e responsabilità al riguardo;
- convenire e stipulare contratti di affitto e locazione (sia attivi che passivi) di immobili e di aziende, nonché di locazione finanziaria (*leasing*) mobiliare ed immobiliare, anche per durata eccedente il novennio, sottoscrivere ordini e contratti per scrittura privata o per atto pubblico, rinunciare ad ipoteche legali, esonerare da responsabilità al riguardo i competenti conservatori dei pubblici registri;
- costituire garanzie reali su cespiti sociali a salvaguardia di obbligazioni della società e/o di terzi, prestare avalli e fidejussioni, sottoscrivere i relativi atti, accettare ipoteche attive a garanzia, stipulare gli atti connessi fissandone modalità e pattuizioni, consentire riduzioni, postergazioni e

cancellazioni di ipoteche anche senza incasso del controvalore esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità;

- sottoscrivere ordini e contratti di fornitura, di appalto, di somministrazione, di mandato di agenzia, di deposito, e quanti altri occorrenti od utili;
- assumere (e dismettere) interessenze e partecipazioni in altre società, od enti, costituiti o costituendi;
- effettuare finanziamenti e/o versamenti in conto capitale e/o a fondo perduto a favore di società partecipate o assoggettate all'attività di direzione e coordinamento della società Immobiliare Europea S.p.a., nel rispetto delle norme di legge e/o di regolamento in materia;
- firmare la corrispondenza contabile e non, compiere indistintamente qualsiasi operazione attiva o passiva con l'istituto di emissione, con banche ed istituti di credito, sia nei limiti dei fidi utilizzabili nelle più varie forme, che oltre i fidi stessi, trarre ed accettare cambiali, girare effetti cambiari per l'incasso e per lo sconto, ritirarne il corrispettivo, aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui fondi sociali anche allo scoperto, girarli e trasferirli;
- effettuare depositi e prelievi presso qualunque banca od istituto di credito;
- aprire ed estinguere depositi, conti correnti bancari e/o postali, disporre sui conti stessi anche allo scoperto;
- compiere in genere qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva, sia nei limiti dei fidi utilizzabili nelle più varie forme che oltre i fidi stessi, richiedere fidi, scoperti di conto ed agevolazioni e/o facilitazioni creditizie in genere;
- emettere assegni e/o ordini di traenza sui conti correnti bancari e/o postali a valere sui fondi sociali (ed anche allo scoperto) girarli e trasferirli;
- effettuare depositi e prelievi presso qualunque banca od istituto di credito; presso le poste;
- girare effetti cambiari per l'incasso e lo sconto e ritirarne il corrispettivo;
- effettuare riscossioni ed operazioni di qualsiasi tipo presso gli uffici doganali, postali, del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, l'ufficio iva, le agenzie fiscali, rilasciando quietanze e discarichi;
- formare, firmare e presentare le dichiarazioni di natura fiscale e doganale di qualsivoglia tipo (ivi comprese le dichiarazioni I.V.A.);
- accettare e ricevere le garanzie reali e/o personali da parte di terzi;
- prestare garanzie personali e/o reali su cespiti aziendali a garanzia di obbligazioni sociali e/o di terzi;
- prestare avvalli e/o fidejussioni, sottoscrivere i relativi atti, accettare ipoteche attive a garanzia,

stipulare gli atti connessi, fissandone modalità e pattuizioni;

- consentire riduzioni, postergazioni e cancellazioni (totali o parziali) di ipoteche legali e/o convenzionali e di altri diritti reali anche senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerando i competenti conservatori dei pubblici registri da responsabilità;
- stipulare contratti di locazione finanziaria (*leasing*) mobiliare ed immobiliare, anche per durata eccedente il novennio; procedere al riscatto dei beni che ne formano oggetto, anche in via anticipata;
- richiedere agevolazioni finanziarie, creditizie e fiscali, formando e firmando le relative domande e fornendo le garanzie, reali e non, richieste;
- promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo, chiedere l'apposizione e rimozione di sigilli; promuovere sequestri e pignoramenti e revocarli;
- cedere crediti della società, stabilendone termini, modalità e corrispettivi, anche mediante operazioni di factoring;
- accordare ed accettare dilazioni e termini di pagamento, con o senza garanzie reali e/o personali;
- transigere qualsiasi contestazione, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, con rinuncia all'appello;
- stipulare e risolvere contratti assicurativi;
- contrarre mutui e finanziamenti agevolati e non, con persone pubbliche o private, con i soci, con enti od istituti di credito e finanziari anche a breve, a medio ed a lungo termine, consentire iscrizioni di ipoteche e gravami in genere su beni mobili ed immobili della società in favore degli enti finanziatori, firmare le relative convenzioni ed ordini;
- comperare e vendere titoli pubblici e privati, costituirli in garanzia;
- effettuare riscossioni ed operazioni di qualsiasi tipo presso gli uffici doganali, postali, del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, l'istituto di emissione, l'ufficio I.V.A., gli uffici imposte, rilasciando quando occorra ampia e liberatoria quietanza e discarico;
- acconsentire alla cancellazione di ipoteche legali e/o convenzionali, con o senza realizzo dei corrispondenti crediti;
- richiedere agevolazioni fiscali e creditizie, formando e firmando le relative domande e fornendo le garanzie, reali e non, richieste dalle norme di legge in materia ovvero dagli enti e/o organismi eroganti;
- intervenire nei giudizi di fallimento, prendere parte a riunioni di creditori, insinuare i crediti della società, fare dichiarazioni della loro verità e realtà, discutere, accettare, firmare e rifiutare concordati, accordare ai falliti i benefici di legge, esigere riparti, assistere ad inventari;

- accordare more a pagamento, esigere riparti, assistere ad inventari;
- rappresentare la società di fronte ai terzi ed avanti a tutte le autorità statali e parastatali, regionali, provinciali, comunali, ecc., stare in giudizio sia attivo che passivo, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o speciale od amministrativa o finanziaria conferendo all'uopo le necessarie deleghe ad avvocati e procuratori e revocarle; promuovere qualunque atto conservativo ed esecutivo, instare per apposizione e rimozione di sigilli; promuovere sequestri e pignoramenti e revocarli; transigere qualsiasi contestazione, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, con rinuncia all'appello;
- stipulare convenzioni urbanistico/edilizie; richiedere permessi di costruire e comunque ogni provvedimento autorizzativo e/o concessorio per lo sfruttamento edificatorio delle proprietà sociali;
- ricevere e/o prestare garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi;
- stipulare (e risolvere) contratti assicurativi;
- rilasciare, entro i limiti dei poteri conferiti, procure speciali per singoli atti o gruppi di atti.

Al Vicepresidente e Consigliere Delegato compete, inoltre, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri conferitigli, la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente e Consigliere Delegato riferisce del proprio operato, senza formalità di procedura, al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente, in relazione all'andamento delle attività rientranti nelle mansioni ad esso conferite.

Inoltre, relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il conferimento a terzi di appalti e/o subappalti d'opera e/o di servizi e/o di progettazione e/o misti nonché per il conferimento di incarichi per consulenze e/o assistenze, il Vicepresidente e Consigliere Delegato si attiene alla procedura interna in uso, fornendo, al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, senza formalità procedurali, la reportistica corrispondente.

Circa gli ordinativi d'appalto e/o di commessa effettuati e l'ammontare dei singoli stati avanzamento lavori maturati, il predetto fornirà opportuno aggiornamento dei relativi "*budget*" anche previsionali. È, inoltre, conferita al Vicepresidente e Consigliere Delegato, la delega per l'esercizio dei compiti e funzioni quale "datore di lavoro" così come definito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e successivamente aggiornato e modificato da ultimo con D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, intendendosi così attribuite tutte le corrispondenti mansioni, funzioni e facoltà, tra cui quelle relative alla valutazione dei rischi, per l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati nelle varie unità produttive e nell'ambito dell'organizzazione di impresa, redigendo i documenti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente e provvedendo al loro aggiornamento, con facoltà di delega entro i limiti di cui, attualmente,

all'art. 16 del detto d.lgs. 81/2008 (e s.m.i.) e di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, con ogni più ampio potere di verifica e di controllo e con l'autonomia di spesa necessaria e comunque idonea a consentire al delegato di operare efficacemente nell'ambito delle funzioni delegate. In caso di emergenza il delegato non ha limiti di spesa salvo l'obbligo di rendicontare, entro 48 ore, il Consiglio di Amministrazione.

Al Vicepresidente Consigliere Delegato è attribuita la qualifica di rappresentante del titolare del trattamento dei dati, quale definito dal c.d. GDPR (già definito responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi e per gli effetti della l. 675/1996 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, apportate da ultimo dal D.L. 14/06/2019 n. 53, dal D.M. 15/03/2019 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018, di adeguamento al regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali) e comunque della normativa vigente e cogente in materia.

In particolare, nella preindicata qualità, si intendono attribuiti tutti i poteri e facoltà inerenti, ivi compresi, in via esemplificativa, quelli per adottare e/o adeguare le misure di sicurezza stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente in materia; per procedere alla nomina, se del caso, del responsabile della protezione dei dati; alla nomina dell'amministratore di sistema, degli addetti al trattamento dei dati personali; per vigilare sull'applicazione delle misure di sicurezza adottate; per effettuare le comunicazioni e le notifiche, se dovute, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, dalla normativa vigente e cogente in materia; per impartire agli addetti al trattamento le istruzioni necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati loro affidato, effettuato con strumenti elettronici o meno; per procedere al rilascio delle pertinenti autorizzazioni; per procedere, di tempo in tempo, con cadenza almeno annuale, alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione; per la redazione degli aggiornamenti del documento programmatico sulla sicurezza e, comunque, ogni più ampia facoltà per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e sulla loro osservanza.

Il Vicepresidente e Consigliere Delegato potrà, altresì, rilasciare, entro i limiti dei poteri conferiti, procure speciali o *ad negotia* per singoli atti o categorie di atti.

Infine, con verbale del C.d.A. del 29/07/2021, ad altro **Consigliere** è stata conferita specifica delega operativa finalizzata alla cura e gestione del segmento concernente le attività tecniche di progettazione (nel senso più ampio del termine) e di quelle relative all'ottenimento dei titoli urbanistico/edilizi e, se del caso, commerciali nonché all'ottenimento di ogni certificazione di legge (quali, a titolo di mero esempio, agibilità/abitabilità, prevenzione incendi, attestazioni energetiche, ecc.) occorrente per la messa in esercizio degli immobili (siccome realizzati dalla società

ImmobiliarEuropea S.p.a. quale committente ovvero quale impresa "*general contractor*"), secondo le rispettive destinazioni.

Al presente Consigliere Delegato sono attribuiti con firma libera tutti i più ampi poteri e facoltà per:

- predisporre, sottoscrivere e presentare presso ogni ufficio, pubblico e/o privato, presso ogni ente od autorità, qualsivoglia atto, elaborato tecnico e progettuale, istanza e comunque ogni documentazione necessaria o semplicemente utile od opportuna ai fini dell'ottenimento degli atti di consenso e/o autorizzativi comunque denominati che consentano lo sfruttamento edificatorio delle proprietà sociali ovunque ubicate;
- formare e sottoscrivere, nell'ambito delle procedure urbanistico/edilizie, domande, istanze, documentazioni tecniche e non; fare dichiarazioni in ordine alla proprietà e disponibilità degli immobili che ne formano oggetto;
- richiedere permessi a costruire e comunque ogni atto autorizzativo comunque denominato per lo sfruttamento edificatorio, presentare domande di inizio attività, firmare e produrre tutta la connessa documentazione; presentare richieste di varianti urbanistico/edilizie;
- interagire con tutti gli enti, organismi ed autorità preposti e/o coinvolti nelle procedure urbanistiche ed edilizie;
- stipulare convenzioni urbanistico/edilizie ed in tale contesto, cedere alle pubbliche amministrazioni, con o senza corrispettivo, beni immobili di proprietà sociale; costituire, nel contesto, servitù attive e/o passive; assumere obblighi realizzativi, anche a scomputo di oneri; prestare le garanzie reali e/o personali che venissero richieste dalle pubbliche amministrazioni;
- stabilire e concordare gli oneri urbanizzativi e di costruzione, concordarne le modalità ed i termini di versamento anche dilazionato, prestando le garanzie e le cauzioni richieste;
- interagire e rapportarsi, in genere, con tutti gli enti, autorità ed uffici, pubblici e privati ed in genere con la pubblica amministrazione;
- proporre, con riferimento alle procedure urbanistico/edilizie, ricorsi e reclami sia in via gerarchica che giurisdizionale, avanti le competenti autorità amministrative, in ogni sede e grado, nominare, per lo scopo, avvocati e procuratori alle liti e periti e revocarli;
- rappresentare la società, in relazione al segmento di attività affidato alla responsabilità del Consigliere Delegato, nelle vertenze sia giudiziali che stragiudiziali; avanti qualsiasi autorità ed in qualunque grado di giudizio, con facoltà di transigere e conciliare, allo scopo nominando (e, se del caso, revocando) avvocati, consulenti e periti; richiedere certificati di abitabilità/agibilità, presentando ogni prescritta od opportuna documentazione e dichiarazione e comunque ogni altra certificazione e/o attestazione e/o provvedimento avente la medesima valenza giuridica;
- conferire (e risolvere) incarichi di consulenza libero-professionale, stabilendone patti, termini,

condizioni e corrispettivi, con riguardo al solo settore di attività affidato alla responsabilità del Consigliere Delegato;

- stipulare atti di vendita a favore di enti erogatori dell'energia elettrica, aventi ad oggetto porzioni immobiliari destinate a "cabina elettrica" ovvero per altre erogazioni e/o procedere alla costituzione di diritti di servitù anche passive per corrispondenti utilizzi in favore degli enti erogatori sia pubblici che privati;
- rilasciare, entro i limiti dei poteri conferiti, procure speciali per singoli atti o gruppi di atti.

Il Consigliere Delegato riferirà del proprio operato, senza formalità di procedura, al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente, in relazione alle operazioni più significative avvenute nel trimestre.

Inoltre, relativamente all'espletamento delle attività rientranti nel segmento di operatività affidato alla responsabilità di questo Consigliere Delegato nonché relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il conferimento a terzi di appalti e/o subappalti di servizi e/o di progettazione nonché per il conferimento di incarichi per consulenze e/o assistenze libero professionali, egli si attiene alla procedura interna in uso, fornendo al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente, senza formalità procedurali, reportistica circa l'attività svolta ed il relativo avanzamento, le attività di progettazione ed i servizi effettuati, con correlativo aggiornamento dei pertinenti "*budget*" anche previsionali.

Ad altro **Consigliere Delegato** è attribuito il particolare incarico finalizzato a garantire, nell'interesse della società Immobiliare Europea S.p.a., sia in proprio che quale capogruppo e soggetto esercente attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497 c.c.*, oltreché di società incaricata del coordinamento strategico dell'attività delle singole società del Gruppo e della direzione strategica unitaria di Gruppo, il costante monitoraggio degli "*iter*" procedurali (urbanistico/edilizi, ecc.) correlati alle iniziative in corso e/o di prossimo avvio, il tutto con riguardo a quelle interessanti il territorio della regione Sardegna e della regione Sicilia.

Nell'ambito ed in esecuzione del particolare incarico di che trattasi, questo Consigliere Delegato avrà cura di supportare e coordinare l'attività, nel detto contesto, da rendersi nei singoli settori di operatività aziendale, fornendo ai singoli settori aziendali coinvolti gli aggiornamenti e le illustrative del caso, avrà inoltre la cura di interagire, ove ritenuto necessario o semplicemente opportuno, con i Pubblici Uffici, Autorità e/o Enti preposti alle singole fasi procedurali, il tutto in coerenza con i programmi strategici e di lavoro delineati dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente e/o Vicepresidente, nell'ambito dell'incarico a quest'ultimo attribuito.

La Società, come detto, ha optato per il sistema di amministrazione di tipo monistico e, pertanto, è soggetta al controllo esercitato dal **Comitato di Controllo sulla Gestione**.

Il suddetto Comitato è costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione. Attualmente il Comitato è composto da due membri, eletti tra i consiglieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 2409-*octiesdecies* c.c.

Al Comitato per il Controllo sulla Gestione sono attribuiti i compiti di cui alla legge ed allo Statuto, nonché l'ulteriore compito di interagire con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società, scambiando con esso le informazioni che il Comitato ritenga utili per l'espletamento del mandato.

Il Comitato ha, altresì, facoltà di scambiare informazioni con i corrispondenti Organi (ovvero con il Collegio Sindacale, ove presente) delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività aziendale.

La Società, infine, è soggetta al controllo contabile della società di revisione Audirevi S.p.a. con sede in Milano.

Organigramma

L'organigramma di Immobiliare Europea S.p.a. è quello rappresentato nelle figure n. 1 e n. 2 a seguire. Si tratta di un organigramma snello che privilegia le attività di *staff* che, come detto, Immobiliare Europea S.p.a., quale capogruppo, fornisce anche alle società controllate.

La gestione dei diversi progetti è effettuata da Immobiliare Europea S.p.a. tramite una struttura di tipo matriciale.

La competenza, quindi, è concentrata in una struttura che permette la gestione di più commesse contemporaneamente.

Come si evince dalla figura n. 2, i responsabili di ogni singolo progetto immobiliare si relazionano con le singole ed uniche strutture specialistiche e di vertice, in capo a Immobiliare Europea S.p.a.: progettazione, amministrazione, direzione operativa e patrimonio oltre che con la funzione legale.

Tale sistema permette l'interazione, costante e contemporanea, dei singoli cantieri e del *team* di progettazione di riferimento con le altre funzioni messe a disposizione dalla capogruppo, senza alcuna duplicazione delle stesse.

Figura n. 1 – Organigramma Immobiliare Europea S.p.a. – Struttura generale

ORGANIGRAMMA IMMOBILIAREUROPEA S.p.A.





Figura n. 2 – Organigramma Immobiliare Europea S.p.a. – Struttura operativa

ORGANIGRAMMA IMMOBILIAREUROPEA S.p.A.



PARTE GENERALE

1. Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

1.1. Il D.Lgs. 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001, recante *“La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ai sensi dell’art 11 della legge n. 300, 29 settembre 2000”*, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali in vigore e, segnatamente:

- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 2005*, relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- alla *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali della Comunità Europea o degli Stati Membri;
- alla *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997*, sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali;
- alla *Convenzione internazionale di New York del 09 dicembre 1999 – art. 2* per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Il D.Lgs. 231/2001, in particolare, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, che va ad aggiungersi alla responsabilità civile e penale, configurabile in capo alla persona fisica che materialmente commette il reato.

La presente disciplina, nello specifico, si applica *“agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*, mentre rimangono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, D.Lgs. 231/2001).

Nell’ambito del Decreto in oggetto si riscontra, anzitutto, un esplicito richiamo al principio di legalità, proprio dell’ordinamento penale italiano.

All’art. 2, D.Lgs. 231/2001, infatti, si legge *“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*.

Siffatto richiamo si spiega in ragione della distinta impronta penalistica che segna il sistema di responsabilità in discorso, il quale presuppone invero la verifica di un fatto di reato e prevede conseguenze sanzionatorie in capo all’Ente di estrema gravità (che possono spingersi sino alla chiusura definitiva dello stabilimento o all’interdizione definitiva dall’attività). Si è, pertanto, percepita come cogente la necessità di uniformare il presente sistema a quello penale e, specialmente, alle massime garanzie previste da quest’ultimo.

Di qui, anche la previsione di specifiche regole relativamente alla successione delle leggi nel tempo, che ripercorrono quanto previsto dal Codice Penale per la responsabilità della persona fisica.

Recita, in particolare, l’art. 3, D.Lgs. 231/2001:

“1. L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce

più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee”.

Rientra nell'ambito della disciplina *ex D.Lgs. 231/2001*, pertanto, il fatto di reato commesso da una entità giuridica rientrante nel novero di cui all'art. 2 e che sia suscumbibile entro una fattispecie penalmente rilevante introdotta da una disposizione di legge entrata in vigore prima della verificaione del fatto medesimo.

Affinché, tuttavia, un Ente possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, è altresì necessario che sussistano, cumulativamente, i seguenti tre presupposti:

- a) che venga commesso un reato compreso nel cd. catalogo dei reati presupposto, individuato dal Decreto (**primo criterio oggettivo di imputazione**). L'Ente, dunque, non può essere ritenuto responsabile per ogni fatto previsto dall'ordinamento penale nazionale quale reato, ma solo in relazione alla commissione di illeciti espressamente e tassativamente annoverati nel D.Lgs. 231/2001 (di cui si dirà più diffusamente *infra*);
- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (**secondo criterio oggettivo di imputazione**) (art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

L'interesse è riferibile al soggetto che agisce, il quale ritiene che vi possa essere un interesse dell'ente nella condotta che pone in essere e che può integrare un determinato reato. Tale elemento è da valutarsi in una prospettiva *ex ante* e, di norma, viene riscontrato laddove la persona fisica non abbia agito in contrasto con gli interessi della società. Il vantaggio è, invece, valutato oggettivamente *ex post*, di talché la responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'azienda. Al riguardo, mette conto rilevare come l'interesse e il vantaggio non devono necessariamente coesistere, posto che, ai fini della responsabilità dell'ente, può essere sufficiente che nel commettere il reato vi sia un interesse da parte dell'azienda anche se poi non ne deriva alcun concreto vantaggio. Viceversa, l'Ente non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo loro o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001);

- c) che il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), i cd. soggetti apicali), ovvero da persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno di tali soggetti stessi (art. 5, comma 1, lett. b), i cd. soggetti subordinati) (**criterio soggettivo di imputazione**).

A titolo meramente semplificativo, nella prima categoria di individui rientrano l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, i membri del Consiglio di Gestione, il Direttore Generale, i Consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, ecc.

Appartengono, invece, al secondo gruppo di soggetti i lavoratori subordinati, autonomi, occasionali a progetto, in apprendistato ovvero i lavoratori di un altro ente che somministra mano d'opera, gli

appaltatori di attività o servizi, gli agenti, i rappresentanti, i consulenti, ecc.

I presupposti per la sussistenza della responsabilità amministrativa dell'Ente, però, si differenziano ove il fatto di reato sia posto in essere da un cd. soggetto apicale ovvero da un cd. soggetto subordinato.

Ed invero, nel primo caso, si verifica una inversione dell'onere probatorio in capo all'ente cui appartiene l'autore materiale del reato il quale, per andare esente da sanzione, è chiamato a dimostrare una serie di circostanze.

Tale scelta legislativa si giustifica in ragione del fatto che il cd. soggetto apicale si ritiene espressivo, nelle sue condotte, della "*voluntas societatis*" e ciò, anche nella eventualità in cui il determinarsi operativo del predetto configuri un delitto rientrante nel cd. catalogo reati.

Dal punto di vista processual-probatorio, dunque, in ipotesi di tal fatta, il requisito soggettivo di responsabilità dell'ente si considera presuntivamente sussistente ed è, pertanto, la società indagata/imputata a dover dimostrare la sua estraneità al fatto contestato.

Al riguardo, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 231/2001, stabilisce che:

*"Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente **non** risponde se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

L'ente, in altri termini, è chiamato a dimostrare, non solo, di aver adottato e concretamente attuato il cd. Sistema 231 (composto dal Modello Organizzativo e di Gestione e dall'Organismo di Vigilanza), ma, altresì, che il cd. soggetto apicale abbia agito fraudolentemente eludendo le previsioni del M.O.G., senza che tale elusione possa essere stata agevolata da un mancato o insufficiente controllo da parte dell'O.d.V. preposto a vigilare sul funzionamento del Modello medesimo.

Ne deriva, quale logica conseguenza, che la mancata adozione del Modello Organizzativo e di Gestione esclude, *in nuce*, la possibilità che l'ente possa andare esente da sanzione. Al riguardo, la Suprema Corte è, infatti, costante nell'affermare che "*La mancata "preventiva" adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'essere stato il reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell'autore del reato, è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. Ne consegue che l'ente che abbia ommesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui al D.Lgs. cit, art. 5, comma*

2 dell'aver agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi" (ex multis, Cass. pen., Sez. II, sente. 20 settembre 2012, n. 35999);

Nel caso in cui il reato sia stato, viceversa, commesso da un cd. soggetto subordinato, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001: "*Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*"). Siffatta inosservanza è, in ogni caso, esclusa, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2, D.Lgs. 231/2001). Al momento della "posizione" del Modello preventivo, quindi, è necessario che si accompagni, ancora una volta, quello del suo effettivo funzionamento e della sua concreta operatività.

In questa seconda eventualità, peraltro, non si verifica alcuna inversione dell'*onus probandi*, il quale rimane integralmente in capo alla Pubblica Accusa che dovrà dimostrare: **a)** la verifica di un fatto costituente reato e rientrante nel cd. catalogo dei reati-presupposto, **b)** che tale accadimento sia riconducibile alla condotta di un cd. soggetto sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *b)*, D.Lgs. 231/2001 e che **c)** lo stesso derivi dall'inosservanza "*degli obblighi di direzione o vigilanza*".

Si tratta, all'evidenza, di una disciplina decisamente meno gravosa rispetto a quella prevista per il caso in cui il reato-presupposto sia realizzato da un cd. soggetto apicale e ciò, in ragione del fatto che la commissione dell'illecito da parte del cd. soggetto subordinato è stata considerata, dal Legislatore del 2001, suscettibile di determinare un giudizio di minore riprovazione nei confronti dell'ente.

Occorre, da ultimo, significare come la responsabilità amministrativa dell'ente rivesta carattere "autonomo" rispetto a quella del soggetto agente (colui che ha materialmente realizzato l'illecito).

Ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 231/2001, infatti, l'ente sarà passibile di sanzione anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero, ancora, quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Laddove, invece, fosse concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la responsabilità *ex* D.Lgs. 231/2001, l'ente non sarà chiamato a rispondere e ciò, anche se l'imputato ha rinunciato all'applicazione della predetta causa estintiva. L'Ente stesso, a sua volta, può rinunciare all'amnistia eventualmente concessa.

1.2. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti individuati dall'art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti contro la pubblica amministrazione**, richiamati dagli articoli 24¹ e 25², del D.Lgs. 231/2001, fra i quali figurano la malversazione di erogazioni pubbliche, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, la frode nelle pubbliche forniture, la frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo, la concussione, la corruzione per l'esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; ed, inoltre, il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e l'istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali, degli organi della Comunità europea, di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari della Comunità europea e di Stati esteri, il traffico di influenze illecite, il peculato semplice o mediante profitto dall'errore altrui e l'abuso d'ufficio;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, richiamati dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001³, fra i quali figurano l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione, diffusione

¹ **Art. 24, D.Lgs. 231/2001** – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

² **Art. 25, D.Lgs. 231/2001** – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

³ **Art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001** – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, la intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, la frode informatica del certificatore di firma elettronica, la violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001⁴, fra i quali figurano l'associazione per delinquere, le associazioni di tipo mafioso anche straniere, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203 del 1991), l'illegale fabbricazione, l'introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001⁵, fra i quali figurano la falsificazione di monete, la spendita e l'introduzione nello Stato, previo concerto, di monete

⁴ Art. 24-ter, D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

⁵ Art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b) in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

falsificate, l'alterazione di monete, la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati, la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

- **delitti contro l'industria ed il commercio**, richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001⁶, fra i quali sono ricompresi la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'illecita concorrenza con minaccia o violenza, le frodi contro le industrie nazionali, la frode nell'esercizio del commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- **i reati societari**, richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001⁷, fra i quali figurano le false

⁶ **Art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/2001** – Delitti contro l'industria e il commercio

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

⁷ **Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001** – Reati societari

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

comunicazioni sociali, le false comunicazioni sociali delle società quotate, l'impedito controllo, l'indebita restituzione dei conferimenti, l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi, la formazione fittizia del capitale, l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati;

- **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'articolo 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001⁸, fra i quali figurano le associazioni sovversive, le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, l'assistenza agli associati, l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, le condotte con finalità di terrorismo, l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, l'atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, gli atti di terrorismo nucleare, il sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione o a scopo di coazione, l'istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi Primo e Secondo del Titolo I, Libro Secondo del Codice Penale, la cospirazione politica mediante accordo ovvero mediante associazione, la formazione di banda armata e la partecipazione alla stessa, l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, l'impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo, il danneggiamento delle installazioni a terra, l'impossessamento di una nave o di una installazione fissa o l'esercizio di controllo su di esse, i delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999;
- **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater*.1

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

⁸ **Art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001** – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

D.Lgs. 231/2001⁹;

- **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'articolo 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001¹⁰, quali: la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione o accesso a materiale pornografico, la pornografia virtuale, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, la tratta di persone, l'acquisto e alienazione di schiavi, l'adescamento di minorenni e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- **delitti in materia di abusi di mercato**, ossia i cd. *market abuse*, richiamati dall'art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001¹¹: l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001¹²;
- **delitti in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001¹³;

⁹ **Art. 25-*quater*.1, D.Lgs. 231/2001** – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

¹⁰ **Art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001** – Delitti contro la personalità individuale

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

¹¹ **Art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/2001** – Abusi di mercato

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

¹² **Art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001** – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

¹³ **Art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/2001** – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-octies 1 del D.Lgs. 231/2001¹⁴, fra i quali figurano il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, il delitto di frode informatica nella ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, nonché, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001¹⁵ e previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001¹⁶;
- **reati ambientali** di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001¹⁷, fra i quali figurano l'inquinamento

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

¹⁴ **Art 25-octies 1, D. Lgs. 231/2001** – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

¹⁵ **Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001** – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

¹⁶ **Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001** – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote".

¹⁷ **Art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001** – Reati ambientali

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

ambientale, il disastro ambientale, i delitti colposi contro l'ambiente, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, la distruzione di habitat all'interno di un sito protetto, l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, lo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, il traffico illecito di rifiuti, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

rifiuti; inserimento nel SISTRI¹⁸ di un certificato di analisi dei rifiuti falso nonché l'omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, l'inquinamento colposo o doloso provocato da navi, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

- **il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** di cui all'art. 25–*duodecies* del D.Lgs. 231/2001¹⁹ che rinvia alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) e alla fattispecie criminosa di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998);
- **i reati di cui all'art. 25-*terdecies*, del D.Lgs. n. 231/2001**²⁰, ossia la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.);
- **i reati a rilevanza transnazionale** di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146²¹ di ratifica ed

¹⁸ Si segnala che con l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 è stato soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La legge n. 12 del 11/02/2019, di conversione del predetto decreto, ha istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, tale decreto, tuttavia, deve ad oggi ancora essere emanato.

Come indicato dalla legge n. 12/2019, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189,190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

¹⁹ **Art. 25-*duodecies*, D.Lgs. 231/2001** – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

*“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.*

²⁰ **Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001** – Razzismo e xenofobia

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-*bis* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

²¹ **Art. 10 L. 146/2006**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, tra i quali figurano le disposizioni contro le immigrazioni clandestine, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso. I suddetti reati costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora vengano commessi in modalità transnazionale, come definita all'art. 3 della citata Legge 146/2006;

- **i reati di cui all'art. 25-quaterdecies, del D.Lgs. n. 231/2001**²², di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, previsti dagli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- **i reati tributari** di cui al D.Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. 231/2001²³, e, segnatamente, dall'art. 2, commi 1 e 2-*bis* (dichiarazione fraudolenta meditante

[5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] (abrogato)

[6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

²² **Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001** – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

²³ **Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001** – Reati tributari

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), dall'art. 4 (dichiarazione infedele), dall'art. 5 (omessa dichiarazione), dall'art. 8, commi 1 e 2-*bis* (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), dall'art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), dall'art. 10-*quater* (indebita compensazione) e dall'art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), del predetto decreto;

- **i reati di contrabbando**, previsti dal D.P.R. 73/1943, di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001²⁴;
- **i reati contro il patrimonio culturale**, di cui all'art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001²⁵ fra i quali figurano le fattispecie di reato di furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecite di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e contraffazione di opere d'arte;
- **i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, di cui all'art. 25-*duodevicies*²⁶ del D.Lgs. 231/2001.

1.3. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente espone quest'ultimo a diverse tipologie di sanzioni le quali, come si è già avuto modo di rilevare, devono essere preventivamente individuate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2, D.Lgs. 231/2001.

L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001, rubricato "*Sanzioni amministrative*", prevede le "conseguenze afflittive" che

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

²⁴ **Art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. 231/2001** – Contrabbando

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

²⁵ **Art. 25-*septiesdecies*, D.Lgs. 231/2001** – Delitti contro il patrimonio culturale

"1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-*novies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni".

²⁶ **Art. 25-*duodevicies*, D.Lgs. 231/2001** – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

possono colpire l'ente in esito alla commissione o tentata commissione (*cf.* art. 26, D.Lgs. 231/2001²⁷) dei reati sopra menzionati.

Si tratta di quattro diverse tipologie di sanzioni: pecuniarie, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza di "condanna".

1. **Sanzioni pecuniarie**: espressamente disciplinate all'art. 10, D.Lgs. 231/2001:

- sono sempre applicate;
- vengono irrogate in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille quote;
- il valore delle quote varia da Euro 258 ad Euro 1.549;
- non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni in oggetto, quindi, sono la ripercussione fondamentale e indefettibile conseguente all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, essendo, come anzidetto, applicabili a tutti gli illeciti derivanti da reato.

Esse consistono nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto dal Giudice, mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). Tale meccanismo prevede, in particolare, una duplice scansione: dapprima, il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito, mutuati dall'ordinamento penale, per, poi, determinare il valore monetario della singola quota, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente. Ed invero, l'art. 11, D.lgs. 231/2001, nell'individuare i criteri in base ai quali il giudicante è chiamato a commisurare la sanzione pecuniaria da applicare nel caso concreto, dispone:

"1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103".

La disciplina in oggetto, inoltre, prevede alcune ipotesi di attenuazione del trattamento sanzionatorio pecuniario, espressamente annoverate nell'art. 12, D.Lgs. 231/2001.

Sono, nello specifico, circostanze attenuanti la sanzione pecuniaria:

- il perseguimento, da parte dell'autore materiale del reato, del prevalente interesse proprio o di terzi e il mancato conseguimento, in capo all'ente, di un vantaggio o il conseguimento di un vantaggio minimo;
- la particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato;

²⁷ Art. 26, D.Lgs. 231/2001 – Delitti tentati

"1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

- il risarcimento integrale del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'efficace attivazione dell'ente in tal senso, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- l'adozione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. **Sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) possono consistere, *ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001*, in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

A differenza delle sanzioni pecuniarie che, come anzidetto, trovano sempre applicazione, quelle interdittive si applicano esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 13, D.Lgs. 231/2001):

- se il reato presupposto, in ipotesi configurato, prevede la comminazione di siffatte sanzioni;
- quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione nel caso in cui la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti da parte dell'ente stesso. Si ha "reiterazione" quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive hanno durata compresa tra tre mesi e due anni e, se necessario, possono essere applicate congiuntamente.

Tuttavia, ove l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività per almeno tre volte negli ultimi sette anni, allora può essere disposta nei confronti dell'ente stesso l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (*cf.* art. 16, comma 1, D.Lgs. 231/2001).

Il giudicante, inoltre, può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi, quando lo stesso è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni (*cf.* art. 16, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

Viceversa, l'applicazione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività è sempre disposta quando l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità (*cf.* art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Alla luce della elevata invasività di tali misure, con riferimento alla vita dell'ente, queste ultime non possono essere applicate dal giudice in maniera del tutto generalizzata o indiscriminata.

La Suprema Corte, infatti, è costante nell'affermare come tali sanzioni devono essere disposte con riferimento allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito (*ex multis*, Cass. pen. Sez. VI, sent. 25 gennaio 2010, n. 20560). Le stesse, inoltre, devono essere modulate alla stregua dei principi – sempre di derivazione penalistica – di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà della sanzione.

Occorre, da ultimo, rilevare come le sanzioni interdittive non possono trovare applicazione, anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 13, D.Lgs. 231/2001, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono cumulativamente le seguenti condizioni (*cf.* art. 17, comma 2, D.Lgs. 231/2001):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. Confisca: ossia l'acquisizione coattiva da parte dello Stato:

- del prezzo o del profitto del reato (cd. confisca diretta);
- cd. confisca "*per equivalente*", cioè l'ablazione di una somma di denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente a quello del prezzo o del profitto del reato.

La confisca, ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 231/2001, è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

4. Pubblicazione della sentenza di condanna

Il carattere sanzionatorio della presente misura risiede nella capacità della stessa di incidere, negativamente, sull'immagine dell'ente.

Può essere disposta ogni qual volta vi siano gli estremi per l'applicazione della sanzione interdittiva e consiste, appunto, nella pubblicazione, per estratto o per intero, del provvedimento di condanna che ha raggiunto l'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza medesima nonché nella affissione di copia di quest'ultima presso la Casa Comunale ove ha sede l'azienda. Tali operazioni vengono effettuate a spese dell'ente condannato (art. 18, D.Lgs. 231/2001).

1.4. Funzione del Modello e possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente

Sul punto, occorre richiamare il già menzionato art. 6 del D.Lgs. 231/2001 il quale, invero, prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora l'ente, nei casi in cui il reato sia stato realizzato da un cd. soggetto apicale, dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. In ordine al concetto di "frode", giova specificare come con tale espressione non si intenda far riferimento alla nozione penalistica configurabile in ipotesi di artifici e raggiri. D'altro canto, non è nemmeno sufficiente, ai fini della esclusione della responsabilità dell'ente, che l'autore del reato abbia semplicemente contravvenuto le prescrizioni del Modello. La violazione delle disposizioni di cui al Modello, dunque, deve consistere in un aggiramento delle "misure di sicurezza" predisposte dall'ente per la prevenzione della realizzazione dei cd. reati-presupposto;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'ente, quindi, andrà esente da responsabilità, anzitutto, ove abbia adottato un Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, attuato una serie di regole e procedure comportamentali adeguate a prevenire i reati che potrebbero essere commessi nello svolgimento delle attività e delle funzioni aziendali.

A tale adempimento, necessario ai fini del predetto esonero, deve, necessariamente, affiancarsi la nomina di un Organismo di Vigilanza – O.d.V. – che ne verifichi l'efficace attuazione, tramite un controllo puntuale e costante, ne curi l'aggiornamento, e che rivesta i caratteri di autonomia e indipendenza (*cfr.* art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001: "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*").

I requisiti del Modello e dell'O.d.V. sono contenuti negli articoli 6 e 7 del Decreto.

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, in particolare, prevede gli snodi principali in cui il Sistema di prevenzione 231 deve articolarsi per avere efficacia scriminante, ossia:

- **identificazione dei rischi potenziali:** individuare, mediante l'analisi dello specifico contesto aziendale, le aree o gli ambiti di attività nei quali esiste la possibilità che vengano commessi i reati-presupposto ovvero, più in generale, si verifichino eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto. Il "rischio" è rappresentato da qualsiasi variabile o fattore che, in seno alla azienda, da soli o in correlazione con altre variabili o fattori, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi predetti;
- **progettazione del sistema di controllo:** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la

formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati ed agli illeciti. Tale operazione postula la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione di comportamenti suscettibili entro le fattispecie di reato-presupposto, ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati nella fase di cui al punto che precede;

- **individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;**
- **garanzia di un flusso informativo costante nei confronti dell'organo di controllo:** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (*i.e.* O.d.V.);
- **previsione di un sistema sanzionatorio disciplinare:** introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire gli illeciti (*cf.* art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001). È, inoltre, previsto che, negli enti di piccole dimensioni²⁸, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (*cf.* art. 6, comma 4, D.Lgs. 231/2001).

Ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001, poi, *“nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza”*.

Alla stregua del portato letterale della disposizione da ultimo richiamata, quindi, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle società di capitali, potrebbe coincidere con organi societari già presenti nell'organigramma aziendale, quali, appunto, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza ovvero il Comitato di Controllo sulla Gestione che sembrerebbero essere autorizzati a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. *b*), D.Lgs. 231/2001 (*“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*).

Sul punto, occorre, tuttavia, rilevare come tale eventualità, per quanto indubitabilmente ammessa dalla

²⁸ Al riguardo, abbiamo riscontrato che una società rientra tra gli “enti di piccole dimensioni”, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2001, in considerazione dell'essenzialità della propria struttura interna gerarchica e funzionale. Secondo Confindustria (pagg. 80 e ss., LINEE GUIDA), infatti, la soglia dimensionale deve essere valutata in relazione alla struttura interna gerarchica e funzionale, più che in parametri quantitativi.

In particolare, l'impresa si può considerare piccola se la sua struttura organizzativa è connotata dall'essenzialità, ossia se essa è dotata dei soli elementi indispensabili per il suo funzionamento.

Occorre precisare che per struttura organizzativa si intendono le modalità attraverso le quali si ripartiscono compiti, poteri e responsabilità all'interno dell'organizzazione.

Nella struttura organizzativa si possono rinvenire componenti essenziali, indispensabili per la sopravvivenza dell'ente, e componenti aggiuntivi, finalizzati ad aumentare le capacità di coordinamento e controllo della struttura organizzativa.

I componenti essenziali consistono nella definizione di ruoli e poteri delle posizioni individuali e delle unità organizzative, e nelle relazioni tra detti organi.

In altre parole: in una piccola impresa la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone.

normativa di riferimento, è avversata dalla dottrina maggioritaria che la ritiene sconsigliabile in quanto potenzialmente idonea ad incrinare l'efficacia scriminante del Sistema 231 (composto, come noto, dal Modello Organizzativo e dall'Organismo di Vigilanza).

Non a caso, peraltro, l'assunzione delle funzioni di vigilanza da parte di un organo interno appare una ipotesi estremamente rara nel panorama societario nazionale²⁹.

In ordine, poi, alla inopportunità di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 4-*bis*, occorre richiamare la proposta di legge presentata, in data 29 ottobre 2018 ed assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente, denominata "*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e altre disposizioni, in materia di organismi di vigilanza degli enti e di responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato degli enti, delle banche, delle società di intermediazione finanziaria e delle imprese di assicurazione*".

All'art. 1, la predetta proposta di legge prevede, proprio, l'abrogazione dell'art. 6, comma 4-*bis*, D.Lgs. 231/2001, sancendo il venir meno dell'attuale facoltà prevista in capo alle società di capitali di attribuire le funzioni dell'O.d.V. al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato per il Controllo della Gestione.

A sostegno di tale proposta, peraltro, sono state addotte le seguenti ragioni:

- la coincidenza tra "controllore" e "controllato";
- le differenti competenze tecniche richieste dal ruolo di sindaco, o membro del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato di Controllo sulla Gestione (in senso lato, di natura contabile) rispetto a quelle peculiari del componente dell'O.d.V.

È di tutta evidenza, in conclusione, che, sebbene la normativa di riferimento ammetta la possibilità di investire organi interni del ruolo di vigilanza, la dottrina maggioritaria e le recenti tendenze legislative siano indubbiamente orientate nel senso diametralmente opposto e ciò proprio in ragione delle caratteristiche che

²⁹ Le ragioni che giustificano siffatto giudizio sono plurime e direttamente connesse alle caratteristiche che l'O.d.V., nel suo complesso, i singoli membri e la relativa attività dovrebbero avere ai sensi della normativa 231 (cfr. paragrafo 3: "Organismo di Vigilanza"). L'O.d.V., anzitutto, deve operare con "continuità di azione".

Tale requisito funzionale mancherebbe ove le funzioni dell'O.d.V. fossero assegnate ad uno degli organi dianzi richiamati le riunioni dei quali – per legge o per prassi – si succedono con cadenza tale da non poter assicurare l'effettiva continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza.

La continuità di azione, inoltre, impone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ove interni, siano realmente presenti in ambito societario, a diretto contatto con le aree sensibili al rischio di verifica di un cd. reato-presupposto. Solo in questo modo, invero, l'O.d.V. sarebbe nelle condizioni di poter riscontrare direttamente l'efficacia del sistema di controllo implementato mediante l'adozione del MOG.

Anche da questa ulteriore prospettiva, quindi, l'attribuzione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari di cui sopra appare inappropriato.

A quanto detto, si aggiunga, inoltre, che i componenti dell'O.d.V. e l'organo nel suo complesso devono manifestare caratteri di assoluta «autonomia» e «indipendenza».

È evidente, tuttavia, che, se i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono svolti da individui che, di fatto e di diritto, appartengono all'organigramma aziendale, l'operato di tale organo potrà molto più agevolmente essere tacciato di parzialità, in quanto apparirebbero coincidenti il soggetto "giudicato" e quello "giudicante".

Da ultimo, mette conto evidenziare come i componenti dell'O.d.V. devono essere necessariamente dotati dei requisiti di "professionalità", coerenti con le funzioni attribuite al predetto organo.

Alle competenze giuridiche, inoltre, debbono affiancarsi tecniche specialistiche finalizzate all'attività ispettiva, consulenziale e di analisi dei sistemi di controllo. Si consiglia, infatti, la presenza, all'interno dell'O.d.V., di un esperto di internal audit e/o di organizzazione aziendale.

l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente avere ai fini della efficacia dirimente con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 7, commi 3 e 4, D.Lgs. 231/2001, inoltre, fornisce ulteriori indicazioni sulle caratteristiche che il MOG deve avere affinché l'ente che l'abbia adottato possa andare esente da sanzione.

Il Modello, anzitutto, deve essere "calibrato" sulla natura e sulla dimensione dell'organizzazione nonché sul tipo di attività svolta e deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello, quindi, deve essere idoneo, con riferimento a quella specifica realtà aziendale, tanto a prevedere la verifica di comportamenti *contra legem*, quanto alla solerte rimozione delle fonti di rischio.

In ordine, poi, alla "efficace attuazione" del Modello – che deve inevitabilmente accompagnare l'adozione formale dello stesso – il predetto comma 4 dispone che:

"4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

§ § §

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è, attualmente, facoltativa.

Giova, tuttavia, rilevare come tra le funzioni e i vantaggi connessi all'instaurazione del cd. Sistema 231 – ossia l'efficace e funzionale coordinamento tra il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza – non rientra, esclusivamente, quello di tutelare l'ente dalla responsabilità amministrativa derivante dal reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, bensì, anche, il miglioramento qualitativo dell'azienda sotto diversi punti di vista.

Adottando, invero, un Modello Organizzativo, la società consegue ulteriori obiettivi, altrettanto importanti per la vita della stessa, e principalmente:

- un miglioramento gestionale
- un miglioramento reputazionale

con tutto quel che ne consegue in punto di aumento di competitività della azienda medesima.

Con riferimento al miglioramento gestionale, è stato rilevato che una società che adotti il cd. Sistema 231, in modo pragmaticamente orientato alla prevenzione del rischio, ottiene nel tempo un miglioramento gestionale delle funzioni analizzate.

Ai fini della adozione del Modello, l'azienda, come noto, deve effettuare il cd. *risk assessment*, ossia una analisi delle mancanze organizzative che possono potenzialmente rappresentare un rischio rispetto alla verifica di una delle fattispecie incriminatrici di cui al D.Lgs. 231/2001.

Siffatta operazione, come è evidente, permette di compensare eventuali insufficienze funzionali, che fino a quel momento potrebbero non essere mai emerse o non essere state tenute in adeguata considerazione.

Con l'adozione del Modello, la società si dota di protocolli operativi che riguardano le funzioni "a rischio di reato", rivisitando, pertanto, le proprie procedure e le proprie modalità operative quotidiane.

Di non minor rilievo appare la costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, imposta, come anzidetto, quale requisito essenziale ai fini della efficace adozione del Modello organizzativo.

Tale organismo è formato da professionisti e vanta uno sguardo "diverso" ma fortemente partecipe rispetto alle funzioni da presidiare, e, quindi, idoneo a riscontare l'eventuale necessità di processi operativi più consoni alla specifica realtà aziendale.

È di palmare evidenza l'assoluta proficuità di una collaborazione di tal fatta in punto di miglioramento gestionale e funzionale della società la quale, infatti, non solo sarà stata oggetto di un accurato vaglio in occasione del *risk assessment*, ma sarà costantemente monitorata da un organo di controllo, dotato di requisiti di oggettiva professionalità e di effettiva conoscenza della realtà aziendale.

Relativamente, poi, al miglioramento reputazionale, occorre evidenziare come l'adozione del cd. Sistema 231 conferisca alla società un'immagine – una reputazione, appunto – nettamente differente rispetto a quella di una azienda priva di Modello, risultato, questo, che non potrà che influire (in maniera indubitabilmente favorevole) sul modo di relazionarsi dell'azienda con le pubbliche autorità nonché di porsi sul mercato.

Sul punto, è solo il caso di rilevare come l'Autorità Garante del Commercio e del Mercato (A.G.C.M.), ai fini della attribuzione del cd. *rating di legalità*³⁰, tenga in massima considerazione l'adozione o meno, da parte dell'ente, del cd. Sistema 231 che, invero, è stato espressamente qualificato quale "elemento di valutazione".

Il Modello Organizzativo, peraltro, è indicato da alcuni Enti Locali e da alcune Amministrazioni quale elemento essenziale per poter partecipare a gare o bandi pubblici (ad esempio in materia di sanità, o di forniture scolastiche), divenendo, quindi, elemento necessario per ottenere o mantenere l'accreditamento in specifici settori.

Il cd. Sistema 231 postula, altresì, l'adozione di un Codice Etico, adattato sulle specifiche esigenze e pluralità della società, ossia di una serie di norme comportamentali finalizzate alla prevenzione dei reati.

Tale adempimento, agli occhi di un "osservatore esterno", attesta, non solo, una forma di autotutela rispetto alle conseguenze della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma, anche, una sensibilità maggiore per le regole del giusto mercato e della libera concorrenza.

Il Codice Etico diventa, in altri termini, la carta d'identità aziendale, che consacra verso l'esterno gli ideali e i valori cui è ispirata l'attività della società e che, pertanto, non può che implementare la posizione di quest'ultima in punto di immagine.

³⁰ Il *rating di legalità*, di cui, ai sensi dell'art. 5 ter del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (convertito, con modificazioni, con [Legge 24 marzo 2012, n. 27](#)) si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), su richiesta di queste ultime. A mente dell'art.3, comma 2, lettera C) del Regolamento attuativo (adottato con Delibera AGCM del 12/11/2012 e di recente modificato con Delibera del 28/07/2020): "2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni: <...> c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

2. Modello adottato dalla Società

2.1. Requisiti generali

Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità degli enti.

Il suo scopo è quello di costituire un sistema organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle fattispecie criminose appartenenti al cd. catalogo reati, sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo delineato dal Modello, in particolare, si fonda sulla verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare riferimento a quelle a rischio.

Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio, dunque, deve essere adeguatamente documentata affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:

- alle principali fasi dell'operazione;
- alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
- ai soggetti che ne hanno fornito le necessarie autorizzazioni;
- alla separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma vi sia:
 - la eventuale differenziazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;
 - la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo.

2.2. L'adozione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del [°].

Nella redazione del Modello, la Società ha tenuto ampiamente conto delle Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria, al fine di agevolare gli Enti nella definizione dei modelli di organizzazione e gestione.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da singole "*Parti Speciali*", dedicate alla prevenzione dei singoli reati, individuati secondo le risultanze dei Questionari allegati al Modello medesimo, con l'indicazione dei ruoli e delle attività a rischio, dei presidi e dei sistemi di controllo eventualmente già

esistenti all'interno della Società.

La Parte Generale riporta gli elementi essenziali del D.Lgs. 231/2001, la storia dell'impresa e dell'attività dalla medesima svolta, con i relativi assetti societari, l'organigramma e gli strumenti di *governance*.

La prima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “A”** – trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “B”** – riguarda i delitti contro la fede pubblica in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

La terza Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “C”** – riguarda i c.d. reati societari (art. 25-*ter* del Decreto).

La quarta Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “D”** – contempla i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001).

La quinta e la sesta Parte Speciale – rispettivamente denominate **Parte Speciale “E”** e **Parte Speciale “F”** – si riferiscono alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e ai delitti contro la personalità individuale (artt. 25-*quater.1* e 25-*quinqies* del D.Lgs. 231/0201).

La settima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “G”** – riguarda gli abusi di mercato, ossia i cd. *market abuse* (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001).

L'ottava Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “H”** - riguarda i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001).

La nona Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “H-*bis*”** – fa riferimento ai medesimi reati di cui all'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 (*i.e.* omicidio colposo e lesioni personali colpose), con particolare riguardo al caso in cui tali accadimenti derivino dal contagio da Covid-19

La decima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “I”** - riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, introdotto con Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001) e i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1 del D.Lgs. 231/2001).

La undicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “L”** – riguarda i reati transnazionali di cui all'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001) ed il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001).

La dodicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “M”** – riguarda i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001).

La tredicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “N”** – riguarda il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001).

La quattordicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “O”** - riguarda i delitti contro l'industria ed

il commercio (art. 25-*bis.1* del D.Lgs. 231/2001).

La quindicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “P”** – riguarda i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*nonies* del D.Lgs. 231/2001).

La sedicesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “Q”** – riguarda i reati ambientali (art. 25 – *undecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciassettesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “R”** – riguarda i reati connessi a fenomeni di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciottesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “S”** – riguarda i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La diciannovesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “T”** – riguarda i reati tributari (art. 25-*quinesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La ventesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “U”** – riguarda i reati di contrabbando, previsti dal D.P.R. 73/1943 (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001).

La ventunesima Parte Speciale – denominata **Parte Speciale “V”** – riguarda i reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, previsti dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001.

2.4. Principi ispiratori del Modello

Il Modello Organizzativo in discorso è stato elaborato in ossequio ai seguenti principi:

- **Specificità:** pur disponendo di riferimenti dottrinali, linee guida, *best practices* e standard internazionali, non è possibile definire un unico percorso che possa garantire l’idoneità e la conseguente validità esimente del singolo Modello. Di conseguenza, le attività di analisi e i meccanismi di gestione del rischio devono essere elaborati e integrati tra loro secondo un approccio peculiare, parametrato alla specifica realtà oggetto di indagine ed avendo riguardo, anche, al sistema di controllo interno preesistente;
- **Adeguatezza:** tale principio in esame risulta di particolare rilievo atteso che è su questo parametro che viene valutata la idoneità del Modello, ai fini della definizione della responsabilità amministrativa dell’Ente al verificarsi del reato-presupposto. In linea generale, un Modello si considera adeguato allorché dimostri una reale capacità di prevenire i comportamenti fonte di responsabilità amministrativa per l’ente. Il concetto di adeguatezza, peraltro, attiene ad entrambe le fasi dell’adozione e dell’attuazione del Modello. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di “indicatori di adeguatezza”, nel senso dianzi specificato. Si richiama, a titolo esemplificativo:
 - l’espressa indicazione nel Modello delle fattispecie illecite rispetto alle quali l’esposizione della società risulta particolarmente sensibile e quelle per le quali si ritiene trascurabile;
 - l’opportuno bilanciamento tra presidi esplicitati nel Modello e rinvio all’impianto documentale esistente (soprattutto per quelle procedure ove siano dettagliati opportuni processi di controllo), al fine di garantire un idoneo livello di dettaglio nell’illustrazione delle cautele adottate dall’Ente al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati presupposto;

- la previsione di protocolli/divieti e il richiamo a procedure e regolamenti;
- il coordinamento e integrazione del Modello con gli altri sistemi di gestione e controllo aziendale, con conseguente adeguamento dei suoi contenuti alla specifica realtà operativa di riferimento ai fini della concreta applicabilità delle prescrizioni in esso contenute;
- **Attuabilità e condivisione:** coerentemente con il principio di specificità testé richiamato, è essenziale che i protocolli e le misure organizzative, di cui a Modello, siano effettivamente e concretamente attuabili in riferimento alla struttura dell'Ente e ai suoi processi operativi. Assume, dunque, primaria importanza la programmazione di percorsi informativi e formativi idonei a consentire il rispetto del principio di condivisione e di diffusione del M.O.G.;
- **Efficienza:** il sistema di prevenzione 231, oltre che concretamente attuabile all'interno dell'ente, deve rispondere anche ad un principio di efficienza, inteso come coerenza fra le caratteristiche dell'ente e la complessità del Modello, con particolare riferimento alla sostenibilità in termini economico-finanziari e, soprattutto, organizzativi;
- **Dinamicità:** il Modello – e tutta la documentazione ad esso attinente – deve essere oggetto di una costante attività di verifica e di aggiornamento, finalizzata a verificare l'adeguatezza dello stesso rispetto a eventuali cambiamenti della realtà operativa;
- **Unità:** la valutazione dei rischi e dei processi sensibili, prodromica alla elaborazione del Modello, deve avere ad oggetto l'intera organizzazione dell'Ente, nella consapevolezza che, pur nell'analisi particolare delle singole aree di rischio, è necessario che l'organizzazione nella sua interezza sia coinvolta. Siffatto approccio operativo, peraltro, mira anche alla creazione di una cultura comune e trasversale fondata su valori condivisi, che trovano, poi, formalizzazione nel Codice Etico. La diffusione nell'Ente dei principi stabiliti nel Modello, infatti, garantisce l'attenzione al rispetto delle regole da parte di tutti coloro che lavorano per e con l'Ente stesso;
- **Coerenza interna:** le previsioni del Modello, ovviamente, devono mostrare una coerenza di fondo fra i risultati dell'attività di *risk assessment*, i principi enunciati nel Codice Etico, le sanzioni previste dal sistema disciplinare e la documentazione predisposta.

Tale requisito implica, in sede preventiva, che gli strumenti, le procedure e tutto quanto previsto a livello organizzativo finanziario ed economico siano in linea e conseguenti alla pianificazione ed alle strategie dell'ente. Dal punto di vista operativo, invece, le decisioni e gli atti degli organi societari non devono porsi in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati nel Modello e non devono pregiudicare il relativo sistema di controllo e il contenimento dei rischi. Nell'ambito delle attività di verifica, poi, deve essere rilevato e motivato l'eventuale scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi;

- **Neutralità:** è necessario che i soggetti incaricati della definizione e del monitoraggio delle procedure di controllo abbiano un adeguato grado di indipendenza, soprattutto nel rilevare eventuali carenze organizzative e le aree di rischio su cui intervenire strutturando gli opportuni meccanismi preventivi.

§ § §

Nella predisposizione del presente Modello:

- si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti sui processi coinvolti nelle aree a rischio;
- si è tenuto, altresì, conto di quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, tra i seguenti fossero già esistenti:
 - le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante, come meglio risultanti dalla visura camerale societaria e dai Questionari compilati dai responsabili delle varie funzioni aziendali e dai documenti (corrispondenti alle singole parti speciali) denominati “*Stato di attuazione procedure ante adozione modello*” allegati al Modello;
 - il Codice Etico;
 - il sistema di controllo interno;
 - il sistema sanzionatorio di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili;
 - ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

Le regole e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – fatta eccezione per le procedure e i sistemi di controllo preesistenti – non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la società sono tenuti a rispettare.

2.5. Aggiornamento ed adeguamento del Modello

L'Organo amministrativo, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello.

L'Organo amministrativo provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- intervengano modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- intervengano modifiche normative;
- ciò risulti necessario alla luce delle risultanze delle verifiche compiute.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve provvedere senza indugio a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti ai loro destinatari.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, all'organo amministrativo eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello.

L'organo amministrativo, in tal caso, deve adottare senza indugio le deliberazioni di sua competenza.
In ogni caso, il Modello è sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza quantomeno biennale, da disporsi mediante delibera dell'organo amministrativo.

3. Organismo di Vigilanza

3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento all'organo amministrativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), istituito dalla società e dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'organo amministrativo e la sua attività non può essere sindacata da alcun organo o struttura della società.

L'organo amministrativo nomina i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ciascuno di essi è scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Nel rispetto dei requisiti di cui sopra, tali soggetti dovranno essere individuati, nella misura di tre (n. 3) componenti, preferibilmente tra le seguenti figure professionali: **iscritti all'Albo degli Avvocati o tra gli iscritti ad altri albi professionali**. In linea generale ed in ragione delle specifiche funzioni attribuite all'O.d.V., è da preferirsi la presenza di componenti esterni alla azienda perché garantiscono una maggiore indipendenza ed imparzialità dell'organismo rispetto a quest'ultima.

Al contempo, la presenza in seno all'Organismo di Vigilanza di un (1) componente interno alla Società è in grado di garantire un più efficace e immediato flusso informativo tra l'Organismo stesso e le funzioni aziendali. Con riferimento alle "categorie" in seno alle quali selezionare i cd. membri esterni, si rileva come i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza postulino necessariamente la partecipazione di soggetti dotati di accertate e diversificate qualifiche professionali.

L'Organismo di Vigilanza nel suo insieme e nell'ambito dello svolgimento della sua funzione deve orientare il proprio operato ai seguenti principi, desumibili, da un lato, dalla lettura complessiva delle disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, dell'altro, dall'interpretazione di queste ultime offerta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito del dato normativo:

- **autonomia**, intesa come libertà di iniziativa, di decisione e di esecuzione delle proprie funzioni. È proprio al fine di garantire tali requisiti che si colloca l'O.d.V., all'interno dell'ente, come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Con riferimento al requisito della autonomia, quest'ultima va intesa in senso non meramente formale. È necessario, infatti, che l'O.d.V.:
 - sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
 - possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
 - sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
 - abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
- **indipendenza**, intesa come assenza di legami, interessi o forme di interferenza con gli organi societari o altre funzioni aziendali. Tale requisito deve essere valutato sia in relazione al *plenum* dell'organismo,

sia con riferimento ai singoli componenti. I componenti del citato organo di controllo, invero, interno non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'ente e nemmeno essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello, in quanto partecipe di decisioni ed attività operative. Siffatto requisito deve essere garantito anche nel caso in cui l'organismo abbia composizione mista e, dunque, alcuni dei suoi componenti siano interni alla azienda. In questo caso, si ritiene che il grado di indipendenza dell'organismo debba essere valutato nella sua globalità;

- **professionalità**, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, aziendali ed organizzative di controllo interno) di cui devono essere dotati i membri dell'O.d.V., per poter efficacemente svolgere il compito loro assegnato;
- **continuità d'azione**, intesa come capacità dell'organo di agire in tempi rapidi e di operare con impegno diligente e costante nel tempo. L'O.d.V. infatti, è "*deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*", come previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Per tale ragione, è ritenuta necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello organizzativo priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- **onorabilità**, che non è previsto direttamente dal Decreto ma si desume dalla *ratio* sottesa al medesimo. Tale requisito si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza di sistema, anche in vista di eventuali censure che potrebbero essere sollevate in sede giudiziaria. Dal punto di vista pratico, il Modello, anche per rinvio ad altri settori della normativa vigente, potrebbe prevedere specifiche cause di ineleggibilità quale componente del citato organo di controllo e di incompatibilità alla permanenza nella carica (a titolo esemplificativo, l'essere stato raggiunto da una condanna con sentenza, anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001; l'essere stato raggiunto da una condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; l'esistenza, in capo al componente, di procedimenti penali pendenti per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, etc.);

Alla luce di quanto sopra, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

- coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva e/o con pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero che hanno concordato la pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p., con riferimento ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- coloro che sono stati sottoposti ad una misura cautelare personale prevista dal codice di procedura penale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non appartenenti al personale della società devono essere dotati degli ulteriori seguenti requisiti di eleggibilità:

- non essere legati alla società da rapporti continuativi di prestazione d'opera che ne possano ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- non intrattenere, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni di natura patrimoniale tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla data dell'assemblea sociale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo.

La revoca dell'incarico di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza prima della scadenza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della società è affidato l'espletamento dei seguenti compiti:

- costante verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti;
- verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in particolare in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni

accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società;

- predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, laddove presente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Gli incontri con gli organi societari, cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, e, in generale, tutte le attività svolte dall'organismo sono documentati e copia della documentazione viene custodita a cura dell'Organismo medesimo.

Sul piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza della società il compito di:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nelle singole Parti Speciali del Modello;
- regolare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, tra l'altro, la calendarizzazione delle attività, le modalità di convocazione, partecipazione, voto e verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza, la cadenza temporale dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi. Tale regolamento non necessita di alcuna approvazione da parte di organi societari diversi dall'Organismo di Vigilanza e ciò al fine di tutelare l'indipendenza dell'Organismo medesimo;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello, per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando eventualmente delle modifiche, ove ritenute necessarie;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi direzione, unità, esponente o dipendente

della società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente.

Le attività poste in essere dall'O.d.V., peraltro, non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività della società.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, ha libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Tale organo può, altresì, avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni ed ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena e continua operatività.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente a dotare l'Organismo di Vigilanza, su proposta del medesimo, di un fondo adeguato di cui l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati (es. consulenze specialistiche, trasferte, eccetera).

3.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o al Comitato di controllo sulla gestione, se presente, in merito a: *(i)* attuazione del Modello; *(ii)* rilevamento di eventuali criticità ad esso connesse; *(iii)* necessità di interventi modificativi di adeguamento.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- in via continuativa, direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- con cadenza periodica, almeno semestrale, al Collegio Sindacale o Comitato di controllo sulla gestione, ove presente.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito a tutto ciò che riguarda il Modello.

3.4. Reporting all'Organismo di Vigilanza

In attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente portato a conoscenza, oltre che della documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano comunque rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di

pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

Sull'O.d.V., infatti, non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi.

È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche.

L'obbligo di informazione è esteso in via generale a tutti i Destinatari.

In particolare, l'obbligo di dare informazione all'Organismo di Vigilanza è rivolto alle funzioni aziendali a rischio di commissione reato e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, eccetera);
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, altresì, ricevere:

- i prospetti riepilogativi degli eventuali appalti affidati a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative alle eventuali commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- copia della documentazione relativa alle eventuali certificazioni di qualità della società.

Dovranno, altresì, essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- il mancato rispetto del Modello, affinché possa esserne valutata la concreta efficacia;

- l'apertura di procedimenti disciplinari per l'accertamento di violazioni del Modello e l'esito degli stessi;
- le modifiche interne alla società riguardanti gli elementi costitutivi del Modello (ad esempio, modificazioni di poteri/responsabilità, procedure operative, sistemi informativi eccetera);
- gli eventi esterni in grado di condizionare l'efficacia del Modello (ad esempio, mutamenti del contesto normativo eccetera);
- in via residuale, ogni notizia / informazione / dato, che rivesta o possa rivestire un qualche rilievo per il corretto funzionamento del Modello.

Le segnalazioni debbono essere indirizzate direttamente all'Organismo. A tale, fine sarà configurata una casella di posta elettronica apposita a cui le segnalazioni potranno essere inviate, per iscritto ed in forma non anonima.

Le comunicazioni a mezzo posta potranno, invece, essere indirizzate, sempre in forma non anonima, al seguente indirizzo: ImmobiliarEuropea S.p.a., con sede in Milano (MI), Via Torino n. 2 – CAP 20123.

L'Organismo, fatti salvi gli obblighi di legge, si impegna a garantire l'anonimato ad ogni esponente che ne faccia richiesta.

3.5. Il sistema interno di segnalazione delle violazioni del Modello di Organizzazione di Gestione

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 291) la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 29 dicembre 2017.

Il presente Modello tiene conto del predetto intervento normativo, il quale prevede l'adozione di uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (art. 6, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. 231/2001)³¹.

In esecuzione della sopra richiamata disposizione, sarà configurata una apposita casella di posta elettronica a

³¹ Art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001

“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

cui le segnalazioni potranno essere inviate, per iscritto ed in forma non anonima. In aggiunta, le comunicazioni a mezzo posta potranno essere indirizzate, sempre in forma non anonima, al seguente indirizzo: Immobiliare Europea S.p.a. (C.F. e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese 09708980157 – P.IVA 02294610924), con sede in Milano (MI), Via Torino n. 2 – CAP 20123.

È compito dell'Organismo di Vigilanza esaminare le segnalazioni e verificare che le stesse si fondino su elementi di fatto che siano "precisi e concordanti".

La Società si riserva di adottare un sistema disciplinare che sanzioni l'eventuale violazione delle misure a tutela del *whistleblower*, nonché coloro che – con dolo o colpa grave – effettuino segnalazioni che si rivelino, poi, infondate (art. 6, comma 2-*bis*, lett. d) del D.Lgs. 231/2001).

L'O.d.V., fatti salvi gli obblighi di legge, si impegna a garantire anche in questo caso l'anonimato ad ogni esponente che ne faccia richiesta.

La Società disincentiva e condanna ogni forma di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (art. 6, comma 2-*bis*, lett. c) del D.Lgs. 231/2001), evidenziando che sono nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (art. 6, comma 2-*quater* del D.Lgs. 231/2001)³².

L'articolo 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

La giusta causa opera, dunque, come scriminante nel presupposto che vi sia un interesse preminente (nel caso di specie, l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.

Costituisce, invece, violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. In questi casi non trova, dunque, più applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

Si segnala, inoltre, come tale scriminante non trovi in ogni caso applicazione qualora l'obbligo di segretezza rivenga dallo svolgimento di attività di consulenza professionale o di assistenza nei confronti dell'ente.

³² Art. 6, comma 2-*quater*, D.Lgs. 231/2001

"Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

3.6. Conservazione della documentazione

A cura dell'Organismo di Vigilanza è conservata presso la società copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello.

Hanno facoltà di accedere all'archivio cartaceo/informatico l'Organo di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale o Comitato di controllo sulla gestione, ove presente, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e coloro che siano specificamente autorizzati da uno di tali soggetti, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

4. Formazione delle risorse e diffusione del Modello

4.1. Formazione ed informativa al personale

Si tratta di due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento e devono essere diversamente modulati in base alla tipologia di Destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali, ecc.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di **comunicazione**, la Società, dunque, promuove ed agevola - anche attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa - la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta.

Inoltre, occorre consentire l'accesso e la consultazione, da parte del personale, della documentazione costituente il Modello.

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di **formazione**, anch'esso, modulato in funzione dei livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta.

L'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente deve essere promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della Società, che, a seconda delle singole realtà, potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

La Società predisponde, quindi, specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

4.2. Informazione ai soggetti esterni ed ai consulenti

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti e consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi, ecc.).

È, dunque, opportuno che sia imposto, a tali soggetti, quantomeno nelle attività svolte nell'ambito dei processi a rischio, il rispetto delle stesse regole di condotta a cui devono attenersi i dipendenti dell'ente.

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi la Società fornirà la Parte Generale del Modello e l'allegato Codice Etico.

Al momento dell'adozione del Modello, in particolare, si ritiene sia buona regola prevedere l'invio di una comunicazione formale a fornitori, consulenti, ed in generale soggetti che intrattengono relazioni contrattuali con l'Ente, informandoli dell'avvenuta adozione del Modello e richiedendo la sottoscrizione di clausole contrattuali che prevedano l'adesione, con riferimento all'attività oggetto del contratto, ai principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Si provvederà, altresì, alla pubblicazione della presente Parte Generale e dell'allegato Codice Etico sul sito *web* della Società: [https:// https://www.immobiliareuropea.it](https://www.immobiliareuropea.it).

5. Sistema disciplinare

5.1. Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, a norma dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello medesimo.

Tali violazioni sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

Si ritiene, in particolare, che un determinato Modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per contrastare comportamenti prodromici al reato.

Ove, invero, il sistema disciplinare fosse volto a sanzionare comportamenti *ex se* costituenti condotte integrative di reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione *ex* decreto 231 per l'ente).

Il presente sistema, quindi, deve esse considerato alla stregua di un presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

5.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello e nel Codice Etico costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, ai dipendenti che violano le predette disposizioni sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente (nel seguito, anche il "CCNL") che si applica ai rapporti di lavoro aziendali, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

A tali principi, si aggiunge quello di tipicità delle violazioni che postula all'onere di dare un'adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili ai destinatari del presente sistema disciplinare.

In ordine al concetto di tipicità, è opportuno rammentare che tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro contengono disposizioni relative al codice disciplinare volte a evidenziare, con una formulazione piuttosto generica, violazioni e relative sanzioni.

Tenuto conto del CCNL applicato dalla società Immobiliare Europea S.p.a.³³, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento, a seconda della gravità, di **"rimprovero verbale"** o **"rimprovero scritto"** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni

³³ Al momento della redazione del presente Modello, il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 19/04/2010, il cui articolo 99 regola la materia dei Provvedimenti Disciplinari.

prescritte, ometta di svolgere controlli, eccetera), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla società;

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della **“multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione”**, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.

Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento della **“sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni”** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla società compiendo atti contrari all'interesse della stessa. Incorre nella medesima sanzione il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2, già punite con la multa nei sei mesi precedenti ovvero, ancora, nel caso in cui le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, ancorché non punite nei sei mesi precedenti con la sanzione della multa.

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile³⁴, incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giustificato motivo, con preavviso”** il lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, abbia tenuto un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che sia già stato oggetto di precedente contestazione e sanzionato dalla società con la sospensione nei sei mesi precedenti, oppure abbia commesso mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni;
- compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giusta causa senza preavviso”** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della società nei confronti del lavoratore

³⁴ Al momento della redazione del presente Modello, la materia dei licenziamenti è regolata dall'art. 100 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini del 19/04/2010.

stesso, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e nelle procedure aziendali.

È fatta salva la prerogativa della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

5.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La previsione di sanzioni nei confronti di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo dell'ente postula autonoma considerazione in seno al sistema disciplinare.

Il diverso tipo di attività svolta dagli apicali, infatti, si riflette sul diverso tipo di infrazioni ipotizzabili e, conseguentemente, di sanzioni loro applicabili.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e regole previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti del responsabile saranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre **nel “rimprovero scritto”** all'osservanza del Modello, che costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la società, oppure in una diversa sanzione conservativa quale la **“multa”** o la **“sospensione”** nei limiti già indicati per i dipendenti non dirigenti;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giustificato motivo, con preavviso”**;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giusta causa, senza preavviso”**.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e conformemente a quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nelle procedure aziendali.

5.4. Sanzioni nei confronti dei componenti di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale o Comitato di Controllo sulla Gestione

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione come pure del Collegio Sindacale o del Comitato di Controllo sulla Gestione, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Organo di Amministrazione come pure l'intero Collegio Sindacale o il Comitato di Controllo sulla Gestione, affinché ciascuno di essi, singolarmente, ovvero ciascun organo, nel suo complesso, a seconda delle rispettive competenze, provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate,

coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione/convocazione riunione del consiglio di amministrazione, richiesta convocazione/convocazione assemblee con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, revoca delle deleghe ecc.).

Il sistema disciplinare di cui sopra, quindi, si integrerà con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità), di per sé soli insufficienti al fine di beneficiare dell'efficacia esimente del modello.

Non sempre, infatti, le violazioni del Modello determinano pregiudizi risarcibili.

Inoltre, lo scopo delle misure organizzative è prevenire eventuali violazioni, non ripararne le conseguenze dannose.

5.5. Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners

Il Modello spiega la sua efficacia anche nei confronti dei collaboratori esterni, dei fornitori e dei *partners* della società con la conseguenza che, al fine di rafforzare l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, il sistema disciplinare dell'Ente dovrà prevedere specifiche misure che tengano, però, conto della estraneità dei predetti soggetti all'attività di impresa.

La Società, anzitutto, porterà i propri collaboratori, fornitori e *partners* a conoscenza della Parte Generale del Modello e del Codice Etico, come indicato dal precedente punto 4.2.

Per rendere, poi, vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico-comportamentali in oggetto e, conseguentemente, legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, occorre inserire nei contratti apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal Decreto, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo.

In linea generale, si rileva come ogni comportamento realizzato dai predetti soggetti, che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di uno tra i reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la **risoluzione del contratto**, fatto salvo **il diritto della società** alla richiesta di risarcimento del danno.

6. Modello e Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti, ai fini della prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo configurato dalla società.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo con la conseguenza che lo stesso deve manifestare, al pari di quest'ultimo, requisiti di effettività ed idoneità.

Ne deriva, quindi, che tale documento, così come il Modello nel suo complesso, deve tenere in considerazione il particolare contesto regolamentare dal quale trae spunto e l'ambiente che è volto a disciplinare.

Il Codice Etico, inoltre, rappresenta uno strumento di portata generale finalizzato alla promozione di un'etica aziendale, fondata sulla cultura della legalità e sulla prevenzione dei rischi da reato.

Il Codice Etico, infatti, contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società nei confronti dei "*portatori d'interesse*" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.) e mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Mediante l'approvazione del Codice Etico, la Società ha, inoltre, la possibilità di integrare di contenuti il messaggio veicolato del proprio prodotto (o dalla propria attività) e dalla pubblicità che lo propone.

Come anzidetto, infatti, pubblicizzando il proprio Codice Etico attesta di improntare la propria attività al generale principio della buona fede nonché di adottare procedure sostenibili sotto il profilo etico, sociale, ambientale ed energetico.

Tale documento, in altri termini, si presenta quale "Carta dei Principi" che informano l'attività dell'impresa, che assumere rilievo, tanto, all'interno della società, quanto verso l'esterno.

Il Codice Etico è stato approvato dall'Organo di Amministrazione con la medesima delibera che ha adottato il presente Modello, per tale ragione rappresenta un documento "ufficiale" in seno all'ente e i suoi contenuti assumono la valenza di direttive aziendali vincolanti per il personale.

7. Corporate Governance

7.1. Principi generali

Il sistema di *corporate governance* della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che presidiano al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:

- correttezza;
- trasparenza;
- rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla società;
- segregazione delle attività;
- tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare, pertanto, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la società adotta in particolare i seguenti strumenti di *corporate governance*:

- adeguato sistema delle deleghe e delle procure;
- suddivisione dei poteri per funzioni, così come precisato al successivo paragrafo 7.3.

7.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi utili ai fini della prevenzione dei reati (in particolare, rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “*delega*” quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative e per “*procura*” l'atto giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “*procura generale funzionale*” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

I requisiti essenziali del sistema delle **deleghe**, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono, per conto della società, rapporti con soggetti terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono abbinare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma della società ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato fa capo in via gerarchica;
 - eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente e disgiuntamente conferite;

- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da un'apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa;
- la procura può essere conferita a persone fisiche, espressamente individuate nel corpo della procura, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito di queste, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e/o revocate (ad esempio, assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissione, licenziamento, revoca eccetera);
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti a cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

7.3. La segregazione dei ruoli e dei poteri

Il principio della cd. segregazione dei ruoli e dei poteri in ambito aziendale è uno strumento fondamentale di *corporate governance*, finalizzato ad evitare che una delle funzioni interne possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

Nessun soggetto, in altri termini, deve poter gestire in autonomia un intero processo.

Per raggiungere siffatto obiettivo, le fasi di ogni procedimento interno devono essere ricondotte a soggetti diversi – dotati, quindi, di poteri e ruoli diversi – cosicché nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati.

Il sistema di **segregazione dei ruoli** è, *ex se*, necessario ma non sufficiente a garantire quanto sopra e, dunque, singolarmente, non adeguato rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Tale sistema, infatti, deve essere supportato da un'adeguata **separazione dei poteri** fra le diverse funzioni societarie.

La segregazione dei poteri, infatti, consente di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale.

Inoltre, suddividendo i poteri all'interno della società viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo.

In ottemperanza al presente principio ed al sistema delle deleghe e delle procure sopra descritto, la società dovrà ripartire i poteri di rappresentanza e di azione in modo che il sistema organizzativo garantisca che vi sia sempre una netta separazione tra il soggetto che autorizza ad effettuare un'operazione, quello che la

contabilizza, quello che la esegue operativamente e quello che la controlla.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e i poteri autorizzativi e di firma saranno coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.